

**CONSORZIO DI BONIFICA DI SECONDO GRADO
PER IL CANALE EMILIANO ROMAGNOLO**

N. 52/2022

Bologna, 27 ottobre 2022

**ATTO DI CONCESSIONE
ai sensi del titolo VI del R.D. 8 maggio 1904 n. 368**

Vista la domanda trasmessa con posta elettronica certificata del 4 ottobre 2022 e acquisita agli atti del Consorzio in data 5 ottobre 2022 al prot. n. 5265, con cui il soggetto sottoindicato ha richiesto il rilascio della concessione afferente ad attraversamento a condotta dello schema idrico ad uso plurimo delle acque del Canale Emiliano Romagnolo nell'area Area Bevano-Fiumi Uniti con condotto interrato nel comune di Ravenna (RA): foglio 170/A mappale 330 – rif. Metanodotto Collegamento PDE FSRU Ravenna al nodo di Ravenna DN 900;

visti gli articoli 134, 135, 136 e 137 del Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sulle bonifiche, approvato con R.D. 8 maggio 1904, n. 368;

visto il Regolamento consortile sulle concessioni ex R.D. n. 368/1904, titolo VI;

visti i provvedimenti assunti dagli organi deliberanti del Consorzio relativamente alla determinazione degli oneri da porre a carico dei terzi per concessioni riguardanti opere e pertinenze del sistema idrico del Canale Emiliano Romagnolo;

visto il parere tecnico favorevole rilasciato dall'associato Consorzio di Bonifica della Romagna – prot. CBR n. 31667 del 25 ottobre 2022, in atti al prot. CER n. 5524 del 26 ottobre 2022;

visto il provvedimento assunto dal Presidente del Consorzio in data 25 ottobre 2022, n. 20/22/P, con cui si è deliberato l'accoglimento della domanda di cui sopra:

SI CONCEDE

a Snam FSRU ITALIA srl, con sede in San Donato Milanese (MI),
Piazza Santa Barbara n. 7, codice fiscale e partita iva 11313580968,

la facoltà di porre in atto quanto richiesto.

La concessione è accordata per 10 (dieci) anni ed è regolata delle seguenti disposizioni.

NORME GENERALI

La presente concessione, precaria e temporanea, si intende accordata:

- a) con l'obbligo di osservanza di tutte le disposizioni di cui al vigente Regolamento per le Concessioni approvato con deliberazione n. 26/21/CD del 14 dicembre 2021;
- b) senza pregiudizio dei diritti dei terzi;
- c) con l'obbligo di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere concesse e di riparare tutti i danni provocati alle opere e alle pertinenze del Consorzio sia durante l'esercizio dell'opera concessa sia in fase di esecuzione dei lavori, restando in ogni caso a carico del Concessionario ogni responsabilità civile e penale per i danni arrecati al Consorzio concedente e/o a terzi;

- d) con l'obbligo di consentire, in qualunque momento, al personale consortile di accedere alle opere concesse per l'espletamento delle attività istituzionali, anche con mezzi meccanici, sia in corso di esecuzione dei lavori sia durante il godimento della concessione;
- e) con la facoltà di revocarla o modificarla od imporvi altre condizioni a giudizio insindacabile del Consorzio;
- f) con l'obbligo del pagamento del canone annuo di € 120,00 (diconsi euro centoventi), salvo successivi aggiornamenti, e delle spese e diritti inerenti e conseguenti al rilascio del presente atto;
- g) con l'impegno alla rimozione delle opere e di rimessa delle cose al pristino stato alla scadenza e nei casi di rinuncia, revoca, decadenza o annullamento della concessione;
- h) con la precisazione che la presente concessione è indipendente da eventuali concessioni, autorizzazioni, permessi o licenze che le norme vigenti in materia riservano nella fattispecie ad altri Enti pubblici, il cui rilascio è rimesso esclusivamente all'iniziativa del concessionario;
- i) con l'obbligo di tenere sollevato e indenne il Consorzio da qualsiasi reclamo, azione o molestia – anche di carattere giudiziario – che da terzi, amministrazioni pubbliche, enti o privati possa provenire in relazione alla concessione;
- j) con rinuncia del Concessionario a qualunque reclamo o pretesa di indennizzo verso il Consorzio per danni o guasti di qualsiasi natura che possano derivare alle opere concesse, nonché per qualunque eventualità di riduzione, menomazione o anche totale cessazione dell'utilità a sé derivante dalle opere stesse, in dipendenza di eventi di forza maggiore o di dissesti delle opere e delle pertinenze consortili verificatisi in occasione di interventi manutentori o di qualsiasi altro genere effettuati dal Consorzio;
- k) con l'obbligo, per il concessionario, di registrare il presente atto di concessione e di effettuare il pagamento della relativa imposta qualora l'ammontare dell'imposta di registro – calcolata mediante applicazione dell'aliquota di cui alla parte prima, articolo 5, comma 2 della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 13, all'importo complessivo dei canoni dovuti per l'intera durata della concessione – risulti superiore all'importo della tassa fissa di registrazione di cui alla parte seconda, articolo 2, comma 1 della stessa Tariffa;
- l) con l'obbligo, per il concessionario, di richiedere al Consorzio la voltura della concessione nel caso di variazione del soggetto proprietario e/o gestore dell'opera oggetto del presente atto, rispondendo personalmente delle obbligazioni ad essa inerenti fino a quando non abbia comunicato al Consorzio le generalità del subentrante.

CONDIZIONI PARTICOLARI

E' dovuto il rispetto della distanza minima di ml. 1,00 da tenersi tra l'attraversamento interrato e il cervello della condotta adduttrice Bevano-Fiumi Uniti.

Si richiede la presentazione da parte del Concessionario, prima dell'inizio dei lavori, di una cauzione, anche in forma fideiussoria, a garanzia della corretta esecuzione dei lavori e dell'integrità e funzionalità delle opere del sistema idrico del Canale Emiliano Romagnolo, per un importo di € 100.000,00, da svincolarsi previo benessere del Consorzio ad avvenuta ultimazione e collaudo, con esito favorevole, dell'attraversamento.

L'inosservanza di una qualsiasi prescrizione di carattere tecnico ed economico comporta la decadenza di "diritto" della concessione.

IL PRESIDENTE DEL CONSORZIO
Nicola Dalmonte

Il presente documento è sottoscritto
esclusivamente con firma digitale ai sensi degli artt. 20 e 21
del D.Lgs. n. 82/2005